

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA CONGRESSUALE**

## **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del Regolamento per l'elezione degli organi del Partito Democratico, approvato il 26 giugno 2009 dalla Direzione nazionale del Partito Democratico, nonché dei principi stabiliti dell'art. 3 lettera d) del Codice etico, il presente regolamento disciplina la campagna elettorale relativa alla Convenzione e alle Primarie per l'elezione degli organismi nazionali e regionali del PD nonché i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati.

## **Articolo 2 (Propaganda organizzata ad opera degli organismi del Partito Democratico)**

1. Le Unioni regionali, le Unioni provinciali, le strutture sub-provinciali ed i Circoli del Partito Democratico promuovono ogni opportuna iniziativa pubblica al fine di pubblicizzare e rendere noto - anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione telematica nonché con ogni altro mezzo non espressamente vietato dal presente regolamento - lo svolgimento delle Convenzioni e delle successive elezioni primarie nonché le relative modalità di partecipazione,
2. Qualora a tali iniziative sia prevista la partecipazione di candidati alle cariche di segretario, tutti i concorrenti debbono essere invitati e posti in parità di condizioni.
3. Le iniziative di cui al presente articolo e i materiali diffusi nell'ambito di esse non devono contenere indicazioni di voto per singole liste o singoli candidati. A tali iniziative non si applicano le limitazioni previste dagli articoli seguenti per la campagna elettorale dei singoli candidati o liste.

## **Articolo 3 (Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati)**

- 1 Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna congressuale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che l'immagine del Partito Democratico e sostenendo un modello di comunicazione basato sull'ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione e sulla "volontà d'intesa".

## **Articolo 4 (Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti)**

1. La campagna congressuale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione: radiotelevisivi, telematici, giornali, riviste o altri organi di stampa e informazione.

2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale o locale, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.
3. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli o liste purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La propaganda elettorale non a pagamento attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo, è sempre consentita, fermo restando il rispetto della normativa generale applicabile.

## **Articolo 5 (Limiti di spesa e rendiconti)**

1. Le spese della campagna congressuale di ciascun candidato non possono superare l'importo di:
  - duecentocinquantamila euro, per i candidati alla carica di segretario nazionale;
  - cinquantamila euro, per i candidati alla carica di segretario di Unione regionale;
  - venticinquemila euro, per i candidati alla carica di segretario provinciale di Trento o Bolzano;
  - cinquemila euro, per i candidati a componente della assemblea nazionale, delle assemblee regionali e delle assemblee di Trento e Bolzano.
2. Per spese relative alla campagna congressuale si intendono quelle relative:
  - alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
  - alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a);
  - all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  - al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
4. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, anche quelle relative al contributo di sostenitori esterni, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato. Tali spese debbono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi alle Primarie del 25 ottobre 2009, ai fini dell'effettuazione dei relativi controlli.
5. Entro il 30 novembre 2009 i candidati a Segretario nazionale trasmettono alla Commissione nazionale di Garanzia, personalmente o tramite un proprio mandatario, il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione ed accettazione della loro candidatura sino al 25 ottobre 2009. Analoga dichiarazione deve essere trasmessa alle competenti Commissioni (o Collegi) di Garanzia da parte dei candidati a Segretari delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. I candidati a componenti della assemblea nazionale e/o delle assemblee regionali sono tenuti a trasmettere il loro rendiconto qualora siano a ciò richiesti dalle competenti Commissioni (o Collegi) di Garanzia a seguito di specifico ricorso loro pervenuto.

6. I suddetti rendiconti debbono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a 5.000 euro a favore di candidati a segretario nazionale. Tale limite è ridotto a tremila euro per i candidati alla carica di segretario regionale e mille euro per i candidati alla carica di segretario provinciale di Trento o Bolzano. Ai rendiconti vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.
7. Le Commissioni (o Collegi) di Garanzia controllano i rendiconti di loro competenza e curano una relazione da trasmettere alla rispettive assemblee entro il 31 dicembre 2009.

## **Articolo 6** **(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)**

1. Le segnalazioni ed i ricorsi avverso presunte violazioni del presente regolamento possono essere presentati da ogni iscritto nella fase antecedente le elezioni alla Commissione (o Collegio) regionale di Garanzia competente per territorio. Le segnalazioni relative alla campagna congressuale dei candidati alla carica di segretario nazionale sono presentati alla Commissione nazionale di Garanzia. Segnalazioni e ricorsi sono redatti per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, ad essi è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
2. La Commissione (o Collegio) di Garanzia, una volta investita della segnalazione, può invitare, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a produrre eventuali ulteriori informazioni, e comunque si pronuncia in merito entro cinque giorni dalla sua ricezione. Per le segnalazioni pervenute nell'ultima settimana prima del 25 ottobre 2009, il termine per assumere la decisione è ridotto a quarantotto ore.
3. La Commissione (o Collegio) di Garanzia, una volta accertata la violazione, può prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati e/o le liste, eventualmente disponendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente periodo, la Commissione (o Collegio) di garanzia fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati o le liste ai quali è attribuibile la violazione, siano esclusi dalle elezioni e dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti.
4. Nel caso in cui la Commissione (o Collegio) di Garanzia si pronunci per l'esclusione o la decadenza di un candidato alla carica di segretario regionale, di segretario di una provincia autonoma o di componente della Assemblea nazionale, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia, la quale decide in via definitiva.
5. Le riunioni delle Commissioni (o Collegi) di Garanzia sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente se nominato, ovvero del componente più anziano per età, che assume la presidenza.
6. Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta.

7. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza degli interessati e possono essere rese di pubblica conoscenza.